

N. 1914/



## TRIBUNALE DI PIACENZA

Il Giudice,

nel procedimento instaurato con ricorso depositato in data [REDACTED], con il quale [REDACTED] hanno chiesto di essere ammessi alla procedura di accordo di composizione della crisi ai sensi degli artt. 9 ss. l. 3/2012;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del [REDACTED];

Premesso che:

- devono integralmente confermarsi le decisioni assunte nel contesto dell'udienza svolta in data [REDACTED] ai sensi dell'art. 10 l. 3/2012, in tema di valutazione delle manifestazioni di voto tempestivamente pervenute;
- con relazione datata [REDACTED] l'O.C.C. Avv. [REDACTED] ha comunicato il raggiungimento delle maggioranze prescritte dall'art. 11 l. 3/2012 per l'omologazione dell'accordo e ha risposto alle sollecitazioni formulate da questo Giudice al termine dell'udienza del [REDACTED] in ordine all'acquisizione di documentazione concernente il TFS di [REDACTED]
- ritenuto che in tema di ammissibilità della proposta – segnatamente con riguardo alla circostanza per la quale i ricorrenti siano coniugi e abbiano presentato un unico accordo – debbano confermarsi le valutazioni effettuate in sede di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 10 in relazione agli artt. 7,8,9 l. 3/2012;
- osservato, in particolare, come la proposizione di un'istanza congiunta costituisca nel caso di specie una fonte di vantaggi per i creditori, in quanto il moltiplicarsi del procedimenti avrebbe comportato un aumento delle spese fisse legate all'avvio e alla gestione della procedura;
- considerato come per l'omologazione dell'accordo non sia necessaria la valutazione della meritevolezza dell'iniziativa assunta dal debitore e come quindi debbano essere respinte tutte le censure dei creditori riguardanti questo profilo;
- valutato che, stando al contenuto della relazione dell'O.C.C. dell' [REDACTED], da condividersi integralmente sul punto, non risultano compiuti atti in frode ai creditori da parte dei ricorrenti;
- osservato come dalla data di presentazione del ricorso non sia decorso il termine previsto dall'art. 12, comma 3 bis, l. 3/2012;
- ritenuta la convenienza dell'accordo per i creditori rispetto alla prospettiva di liquidazione dei beni di proprietà dei debitori;
- valutato il rispetto delle legittime cause di prelazione così come delineato nella proposta di accordo depositata dal ricorrente.

P.Q.M. [REDACTED]

OMOLOGA

la proposta di accordo di composizione della crisi formulata da [REDACTED]  
[REDACTED] con ricorso del [REDACTED]

DISPONE

l'immediata pubblicazione del presente decreto a cura dell'O.C.C. sul portale creditor [REDACTED] e nel  
registro delle imprese.

Si comunichi a cura della Cancelleria ai ricorrenti e all'O.C.C. per gli adempimenti di pubblicità di  
cui sopra.

Piacenza, [REDACTED]

Il Giudice

dott. [REDACTED]  
[REDACTED]

**Depositato in Cancelleria**

oggi [REDACTED]

